

Sul caso Englaro l'indirizzo di Sacconi non è una minaccia

Ennio Fortuna Procuratore Generale della Repubblica di Venezia

Quella contro il ministro **Maurizio Sacconi** è una denuncia singolare, per non dire assai strana. In sostanza si sostiene che il ministro della salute con il suo cosiddetto atto di indirizzo (con cui vieta l'interruzione dell'alimentazione forzata nonché dell'idratazione dei malati incoscienti e incapaci di provvedere per vie naturali) e con le successive dichiarazioni di conferma del provvedimento, abbia inteso e ottenuto di intimidire la clinica di Udine, intenzionata ad accogliere l'**Eluana Englaro**, inducendola quindi a desistere. Sarebbe stato cioè un atto di vera minaccia da cui sarebbe derivato un risultato illegale, contrario al dispositivo di una sentenza passata in giudicato e che avrebbe disposto in qualche modo il contrario, autorizzando espressamente il padre-tutore a rimuovere il sondino enogastrico attraverso il quale la giovane donna viene nutrita e dissetata.

Naturalmente la competenza a provvedere sulla denuncia è del Tribunale dei ministri di Roma località dove è sta-

to adottato il provvedimento e dove sono state rilasciate le dichiarazioni incriminate. Occorre quindi aspettare che il magistrato competente si pronunci nei modi rituali, ma questo non può impedire agli osservatori di esprimere qualche perplessità, non certo sul conto di Sacconi, ma su quello dei denunciati. Il ministro

ha fatto ciò che ha fatto, nell'ambito della sfera delle sue attribuzioni, ha ritenuto cioè che il suo fosse un comportamento doveroso e legittimo alla luce anche delle direttive del Comitato Nazionale di Bioetica, e mi sembra del tutto ovvio che, come ogni atto generale (come è questo) anche tale provvedimento rimanga sottoposto al vaglio del giudice amministrativo a richiesta del diretto interessato (eventualmente il padre della Englaro o la stessa clinica di Udine). I denunciati non potrebbero rivolgersi al giudice amministrativo,

essendo carenti di ogni interesse, diretto e attuale, ma come chiunque altro potevano esporre le loro doglianze al magistrato penale per l'eventuale riscontro di un reato. Ma intravedere un atto di intimidazione in un provvedimento amministrativo dichiaratamente adottato in osservanza di un disposto di legge o di direttiva di principi generali, è tesi assai ardua, se non stravagante. Anche perché la stessa clinica potrebbe tranquillamente (ed ovviamente ne è perfettamente a conoscenza) discostarsi dall'atto di indirizzo che non la obbliga direttamente (la materia sanitaria dipende dalla Regione, e non dal ministro), anche se la espone eventualmente alla sospensione o revoca della convenzione con il Servizio Sanitario. In sostanza non sembra potersi ravvisare una minaccia (e tanto meno una violenza) nell'atto di un'autorità che si limita ad emanare una direttiva, neppure direttamente vincolante. Chi non la osserva può andare incontro alle previste conseguenze, come sempre accade in casi del genere, ma non può certo parlarsi tecnicamente di minaccia. Altrimenti si potrebbe farlo per ogni regolamento, direttiva, circolari e così via, e neppure di minaccia si può parlare per il caso che l'autorità ribadisca il valore di principio del suo atto, richiamando le conseguenze previste o possibili per l'ipotesi dell'inosservanza. C'è di più. Il Servizio Sanitario Nazionale è rimasto estraneo alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il padre-tutore Englaro, la figlia Eluana (a mezzo di un curatore speciale) e il pubblico ministero di Milano. Non è quindi neppure vincolato dalla sentenza della Cassazione, peraltro assai discussa ad ogni livello (perché avrebbe ricostruito la volontà dell'interessata, definendola attuale, sulla base di mere presunzioni risalenti a comportamenti di molti anni precedenti, e perché non è neppure certa l'irreversibilità dello stato neuro-vegetativo). In definitiva, anche se la situazione della famiglia Englaro è la più penosa possibile, c'è un solo modo per uscire dall'*impasse*. O il tutore trova una struttura privata (certamente non vincolata) o una pubblica ovvero convenzionata disposta a contravvenire all'atto di indirizzo del ministro, oppure occorre promuovere un ricorso in via amministrativa contro il provvedimento ministeriale o un giudizio contro la clinica che rifiuti la prestazione richiesta. Solo quella sentenza sarà pienamente vincolante e tecnicamente eseguibile, ma la famiglia Englaro sa bene che in tal caso un altro giudice (amministrativo o civile) non sarebbe tecnicamente tenuto a seguire la criticata sentenza della Cassazione, e potrebbe quindi, anche dire il contrario, e forse per questo, preferisce astenersene. Ma con la denuncia penale certamente non si risolve alcun problema, anche nel caso, francamente difficile da ipotizzare,

che il magistrato penale la prenda in considerazione, e vi dia corso. Il caso Englaro continua insomma a creare problemi e polemiche, e probabilmente ne vedremo ancora altre.

~~Fonte: Estremo Oriente~~